



ISTRUZIONI RELATIVE ALLA FESTIVITA' NAZIONALE DEL 17.03.2011 – DL. 5/2011

Come è noto, il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, ha introdotto esclusivamente per l'anno 2011, la festività per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cadente il giorno 17 marzo.

L'articolo 1 del suddetto decreto prevede, infatti, che il giorno 17 marzo, limitatamente all'anno 2011, è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Inoltre, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, il provvedimento in esame ha altresì stabilito che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale cadente nella giornata del 17 marzo.

Di seguito si forniscono, sinteticamente, alcune indicazioni operative su come comportarsi in occasione della festività del 17 marzo

Festività nazionale del 17 marzo 2011

Limitatamente al 2011, il giorno 17 marzo è festivo a tutti gli effetti. Ai lavoratori spetterà la retribuzione contrattualmente prevista per le festività soppressa del 4 novembre.

Ad esempio nel settore della Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti egli avrà diritto, per quella giornata, ad una retribuzione "nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale" (art. 3, parte operai, del CCNL).

Registrazione sul Lul

La giornata del 17 marzo andrà registrata nel calendario del Lul come le altre festività cadenti nel corso della settimana.

Festività del 4 novembre

La fruizione di tale festività (celebrazione dell'unità nazionale, delle forze armate e della fine della 1^a guerra mondiale) per effetto della legge n. 54/1977 è stata spostata dal 1977 alla prima domenica del mese di novembre.

Per l'anno 2011 i lavoratori non dovranno ricevere per questa festività il trattamento retributivo contrattualmente previsto per le festività cadenti di domenica, avendo già percepito la retribuzione per la festività del 17 marzo.

Prestazioni lavorative rese nella festività del 17 marzo

L'eventuale prestazione lavorativa resa in tale giornata andrà retribuita, oltre che con la normale retribuzione di fatto, con la maggiorazione contrattualmente prevista in

caso di lavoro festivo e, eventualmente, con la maggiorazione in caso di straordinario festivo e notturno festivo.

Si rammenta tuttavia che, per prassi consolidata prevista per tutte le festività, le parti possono optare, con accordo sindacale, di usufruire di un riposo compensativo, in alternativa al pagamento delle ore lavorate, limitandosi al solo riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro festivo (o straordinario festivo o notturno festivo).

Festività e assenze

Alla festività del 17 marzo si applicano le disposizioni che regolamentano il riconoscimento delle festività settimanali che cadono nel corso di un periodo di assenza del lavoratore a vario titolo di cui all'art. 2 della Legge 90 del 1954.

CCNL che hanno trasformato la festività del 4 novembre in permessi retribuiti

Un problema interpretativo si pone ove i contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) non stabiliscano per la festività del 4 novembre di riconoscere ai lavoratori dipendenti il trattamento economico di una giornata in più, così come previsto per le festività coincidenti con la domenica, ma abbiano trasformato tale festività in un giorno aggiuntivo di permessi retribuiti (di norma 8 ore). In tale ipotesi si ritiene, anche alla luce dello spirito della norma in oggetto, che per il 2011 possa operarsi una corrispondente riduzione dei permessi retribuiti individuali riconosciuti in sostituzione del pagamento della festività del 4 novembre.

Datori di lavoro non imprenditori

La nuova festività del 17 marzo si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, quali gli studi professionali, i datori di lavoro domestico ed i proprietari di fabbricati. Tuttavia, il meccanismo di compensazione che prevede il pagamento della festività del 17 marzo in sostituzione del 4 novembre è stato previsto solo per due categorie di datori di lavoro: le imprese private e la pubblica amministrazione. Sulla base di una interpretazione meramente letterale, i datori di lavoro non imprenditori non sono quindi tenuti a retribuire la nuova festività ma devono continuare a retribuire il 4 novembre.

Allo stesso tempo, l'eventuale prestazione lavorativa resa il 17 marzo va considerata festiva a tutti gli effetti. Su tale questione è auspicabile che il Ministero del lavoro fornisca specifiche indicazioni operative.

Autotrasporto merci

Vista la previsione dell'elemento retributivo (E.D.R.) introdotto dall'accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto Merci del 26 gennaio 2011 in sostituzione della festività del 4 novembre, riteniamo che nessuna erogazione andrà effettuata per il 17 marzo.

In sede di trattativa a livello nazionale le parti produrranno le relative specifiche.

Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle disposizioni che regolamentano le festività (L.260/49), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 154 a 929 euro, irrogata dalla DPL.

Marzo 2011